

Tasse d'incentivazione

Qualora le merci dichiarate all'importazione soggiacciano ad una o più delle imposte riportate di seguito, occorre osservare le presenti prescrizioni:

- tassa sui composti organici volatili (COV);
- tassa sul CO₂ sui combustibili.

Nelle voci di tariffa in questione si rinvia alle tasse d'incentivazione alla pagina "Mostra dettagli"/"Tributi suppletivi".

1. Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)

1.1 Sottostanno alla tassa:

- i COV che figurano nell' "elenco delle sostanze" ([RS 814.018 Allegato 1](#));
- i COV secondo la lettera a) contenuti nei prodotti importati che figurano nell' "elenco dei prodotti" ([RS 814.018 Allegato 2](#)); per le singole voci di tariffa si rinvia alla tassa d'incentivazione pagina "Mostra dettagli", "Tributi suppletivi" con il codice convenzionale relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS).

1.2 All'atto dell'importazione sono esenti dalla tassa

- i COV presenti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
- l'alcol etilico (etanolo), come ad esempio lo spirito da ardere, l'alcool biologico, il combustibile liquido e via di seguito della voce di tariffa 2207.2000, destinato esclusivamente per essere utilizzato come combustibile e designato come tale sull'etichetta, in contenitori aventi una capacità di 10 litri al massimo;
- il petrolio e white spirit, destinato esclusivamente per essere utilizzato come combustibile e designato come tale sull'etichetta, in contenitori per la vendita al dettaglio;
- propano liquido della voce di tariffa 2711.1290, butano liquido della voce di tariffa 2711.1390 nonché miscele di propano e di butano liquido della voce di tariffa 2711.1990, sempre che siano odorizzati e vengano usati quali combustibili (all'atto dell'importazione di tali gas da impiegare quali combustibili occorre apporre sulla dichiarazione d'importazione l'annotazione "senza tassa COV");
- oli per motori a 2 tempi delle voci di tariffa 2710.1994, 2710.1999 e 3403.1900, risp. 3403.9900, condizionati in recipienti per la vendita al minuto (consegna nello stesso stato ai clienti finali) e designati chiaramente come tali sull'etichetta. Nella dichiarazione d'importazione occorre apporre la menzione "olio per motori a 2 tempi". Essi vanno dichiarati separatamente dagli altri prodotti della stessa voce di tariffa.

1.3 Importazione

La tassa d'incentivazione viene per principio riscossa all'importazione. I titolari di un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario secondo l'art. 21 dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili ([OCOV; RS 814.018](#)) possono tuttavia introdurre nel territorio doganale dei COV in esenzione temporanea dalla tassa. I nomi di queste persone vengono comunicati agli UD su Intranet.

Nella dichiarazione d'importazione (casella "Tributi suppletivi") occorre indicare la quantità di COV in kg contenuta nelle merci importate. Tuttavia, se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un'unica voce di tariffa, da un documento d'accompagnamento separato (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Nella dichiarazione d'importazione deve essere indicata, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri.

Tale prescrizione concerne solamente i prodotti liquidi e pastosi nonché le materie plastiche espansibili. Trattandosi di altri prodotti non è richiesta nessuna precisazione concernente i COV.

Trattandosi di merci per le quali si rinvia alla tassa d'incentivazione pagina "Mostra dettagli", "Tributi suppletivi", ma che non contengono COV o il cui tenore di COV ammonta al massimo al 3 %, si apporrà nella dichiarazione l'annotazione "senza tassa COV".

L'alcool etilico non denaturato e non atto ad essere consumato come bevanda o genere voluttuario, soggiace alla tassa d'incentivazione sui COV.

Tabella della tassa d'incentivazione sui COV

(Codice relativo al genere di tributi suppletivi: 700)

Numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi	Aliquota della tassa Fr. per kg di COV
001	3.00
002	Temporaneamente non gravati dalla tassa nell'ambito della procedura di impegno volontario. Nel documento d'importazione occorre indicare il numero dell'autorizzazione e la data d'emissione di tale autorizzazione (casella "Permessi").

1.4 Imposta sul valore aggiunto

All'importazione, nella base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto occorre tener conto della tassa d'incentivazione, anche quando viene accordata all'importatore o al destinatario una dilazione di pagamento nell'ambito della procedura di impegno volontario.

1.5 Esportazione

I COV esportati sono esenti dalla tassa d'incentivazione. La tassa viene restituita verso richiesta dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Nella dichiarazione d'esportazione bisogna indicare quanto segue:

- esportazione con e-dec esportazione
 - tipo di restituzione 1
È richiesta(o) la restituzione / l'esonero della tassa d'incentivazione sui COV
 - quantità di COV in chilogrammi
- esportazione con Passar Esportazione
 - Attributo "Tipo di compensazione":
dalla lista di codici NCL1110 selezionare il codice 1 "Domanda di restituzione / esenzione dalla tassa d'incentivazione sui COV"
 - Attributo "Informazione supplementare merce (codice, testo)":
dalla lista di codici NCL1118 selezionare il codice A1301 "Quantità di COV in chilogrammi" e indicare la quantità.

Tuttavia, se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un'unica voce di tariffa, da un documento d'accompagnamento separato (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Nella dichiarazione d'esportazione deve essere indicata, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri.

Se lo speditore rinuncia alla restituzione/all'esonero, nei documenti di esportazione non occorre fornire dati particolari in merito alla tassa d'incentivazione.

2. Tassa sul CO₂

2.1 Oggetto della tassa

La tassa è riscossa sui combustibili fossili utilizzati a fini energetici (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio e altri combustibili fossili).

Per combustibili ai sensi dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ ([ordinanza sul CO₂](#)) si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

- a) la produzione di calore;
- b) la generazione di luce;
- c) la produzione di elettricità in impianti termici;
- d) il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore;
- e) il funzionamento di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo).

2.2 Tariffa della tassa

L'aliquota della tassa, fissata nell'[ordinanza sul CO₂](#), ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO₂.

La tariffa della tassa si trova nell'allegato dell'ordinanza sul CO₂. Determinante per il diverso assoggettamento alla tassa dei singoli agenti energetici sono le emissioni di CO₂ derivate dalla combustione. Dai fattori di emissioni risultano le aliquote d'imposta per 1000 litri a 15 °C o 1000 chilogrammi di massa netta (secondo la base di calcolo dell'imposta sugli oli minerali).

2.3 Riscossione

La tassa sul CO₂ viene riscossa conformemente al diritto sull'imposizione degli oli minerali. Il codice di deposito (vedi "[Osservazioni](#)"/ "[Imposta sugli oli minerali](#)") indica come trattare le merci sia dal punto di vista fiscale sia in merito alla tassa sul CO₂.

Se le merci di una voce di tariffa sono assoggettate alla tassa sul CO₂ e a quella sui COV e se quest'ultima viene riscossa (CGTS 700, NCTS 001/002), si può temporaneamente rinunciare alla riscossione della tassa sul CO₂, in quanto non si tratta di un'utilizzazione a fini energetici della merce. Qualora, in caso di impiego come combustibile, la tassa sui COV venga restituita posticipatamente su richiesta, la tassa sul CO₂ è in seguito fatturata.

Nel Tares, per le voci di tariffa relative a merci assoggettate alla tassa sul CO₂ figurano le seguenti indicazioni:

Testo nel Tares	Spiegazioni
Tassa sul CO ₂ (vedi " Osservazioni ", " Tasse d'incentivazione/Tassa sul CO₂ ")	La tassa sul CO ₂ viene riscossa in ogni caso.
Tassa sul CO ₂ se la merce viene dichiarata per l'impiego come combustibile (vedi " Osservazioni ", " Tasse d'incentivazione/Tassa sul CO₂ ")	La tassa sul CO ₂ viene riscossa solamente se la merce viene dichiarata per l'impiego come combustibile ai sensi dell'ordinanza sul CO ₂ (vedi definizione punto 2.1).
Tassa sul CO ₂ se: a. la tassa sui COV (CGTS 700, NCTS 001/002) non viene riscossa e b. la merce viene dichiarata per l'impiego come combustibile (vedi " Osservazioni ", " Tasse d'incentivazione/Tassa sul CO₂ ")	La tassa sul CO ₂ viene riscossa solamente se la tassa sui COV (CGTS 700 e NCTS 001 [riscossione al confine] o 002 [procedura d'impegno volontario]) non è riscossa e la merce viene dichiarata per l'impiego come combustibile ai sensi dell'ordinanza sul CO ₂ (vedi definizione punto 2.1).

Tassa sul CO ₂ sulle merci impiegate per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore o di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) o per la produzione di elettricità in impianti termici (v. "Osservazioni", "Tasse d'incentivazione", "Tassa sul CO ₂ ")	La tassa sul CO ₂ viene riscossa solamente se la merce viene dichiarata al confine come destinata per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore o di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) o per la produzione di elettricità in impianti termici.
---	---

In caso di importazioni per l'immissione in consumo occorre dichiarare, oltre i dati relativi all'imposta sugli oli minerali, anche il codice del genere di tributo suppletivo (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS) conformemente al Tares (nel campo "Tributi suppletivi").

2.4 Imposta sul valore aggiunto

All'importazione di merci assoggettate alla tassa sul CO₂, questa tassa costituisce una parte della base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali merci siano dichiarate con CD 1 (importazione per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale definitiva) o CD 2 (importazione per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale provvisoria).

Inoltre fà stato il [Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂](#).